



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 12

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 3079/11

UDIENZA DEL

22/02/2013

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- | | | | |
|--------------------------|-------------|----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ORICCHIO | MICHELE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ORIO | ATTILIO FRANCO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DE CAMILLIS | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

137

PRONUNCIATA IL:

22/02/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20/03/13

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull'appello n. 3079/11
depositato il 15/03/2011

- avverso la sentenza n. 478/1/10
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

proposto dal ricorrente:

G.P. INFISSI SRL
VIA SANTA BARBARA 20/B 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANANGELICA, N.1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE 0L00029 IVA + IRAP 2004

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETARIA

20/03/13

Commissione Tributaria Regionale della Campania
A COPIA USO STUDIO
.....
.....
.....

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 15/3/2011 il legale rappresentante della società GP Infissi, a mezzo del suo difensore, depositava ricorso in appello avverso la sentenza n.478/01/10 pronunciata il 15/4/2010 (dep. il 14/12/10) dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino Sez.I. con la quale, rigettava il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento REOL00029, relativo ad IVA ed IRAP anno 2004, e compensava le spese.

La sentenza impugnata confermava l'avviso di accertamento che determinava il reddito di impresa in Euro 37.342 a fronte di un dichiarato di Euro 12.845, ed ai fini IVA determinava il volume di affari in Euro 289.235 a fronte di un dichiarato di Euro 264.738, irrogando le relative sanzioni; il ricorrente contestava la mancanza di presupposti dell'atto impugnato in quanto basato esclusivamente sullo studio di settore non emergendo grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli accertati ed eccependo che l'Ufficio non aveva offerto alcuna motivazione e non aveva chiarito i calcoli posti a base dell'accertamento. La Commissione di primo grado, dopo aver enunciato i principi affermati in giurisprudenza di legittimità circa la ammissibilità del ricorso da parte della Amministrazione Finanziaria alla determinazione induttiva del reddito imponibile e la non ostatività di una regolare tenuta di scritture contabili, ed aver rammentato che l'accertamento con applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema basato sulle presunzioni semplici la cui idoneità probatoria va valutata anche alla luce dell'esito del contraddittorio preventivo con il contribuente, non potendosi limitare la motivazione a rilevare lo scostamento del reddito dichiarato dai parametri ma deve indicare le ragioni che hanno portato a disattendere le contestazioni che il contribuente ha sollevato in sede di contraddittorio, e che quel criterio costituisce una elaborazione statistica frutto di una ipotesi probabilistica seriamente approssimata, precisava che la presunzione del rilevato scostamento tra reddito dichiarato e studi di settore deve essere integrata con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio. E nel caso in esame, rimarcava la sentenza impugnata, nulla in concreto aveva opposto la parte ricorrente, né in fase di contraddittorio né in fase contenziosa; anzi, lo scostamento rilevante e la modesta redditività di impresa non appaiono compatibili con tutti gli altri elementi desumibili dalla dichiarazione ed apparivano contraddittori con gli altri elementi indicati dall'Ufficio. Nell'avviso di accertamento, che andava confermato, le ragioni dell'ufficio rimanevano incontrastate anche comparandole con quelle avverse, rimanendo così immune da vizi e sostenuto da un corretto iter logico giuridico.

L'appellante segnalava che l'attività di impresa è esposta al rischio economico, che il pagamento delle imposte è dovuto in relazione alla capacità contributiva e reddituale reale, che nel caso concreto l'attività è ubicata in un piccolo paese irpino ove si riscontra una crisi del settore connesso al settore edile, che i ricavi congrui devono tenere conto della realtà locale in zone fra le più povere d'Italia. In linea generale, poi, sono illegittimi gli accertamenti basati sul solo scostamento rispetto alle risultanze derivanti dagli studi di settore, che comunque deve essere connotato di grave incongruenza, e l'atto impositivo doveva contenere una adeguata replica a quanto sostenuto dal contribuente. In assenza di contraddittorio vi sarebbe un automatismo applicativo degli studi di settore in contrasto con principi costituzionali. Eccepiva allora: 1) vizio di motivazione nel provvedimento dell'Ufficio, 2) l'illegittimità di accertamenti basati solo su studi di settore, valevoli come catalogo di presunzioni semplici che non raggiungono un sufficiente grado di plausibilità se non sono adattate al caso concreto; mancanza di fatti indice di reddito sui quali fondare l'accertamento induttivo; mancanza di valutazioni che abbiano condotto l'Ufficio, a seguito di contraddittorio con il contribuente, a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi o compensi determinati anche tenendo conto degli indicatori di normalità; 3) nullità dell'avviso di accertamento perché la percentuale di ricarico inferiore a quella media di settore non costituisce presunzione ex art. 2729 c.c. ed in presenza di contabilità regolare non è consentito all'ufficio di

rettificare la dichiarazione, se non in presenza di presunzioni gravi precise e concordanti; e perché non è applicabile il secondo comma dell'art.39, ossia non vi erano circostanze per autorizzare il ricorso all'accertamento induttivo. Riportava copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito sul tema della rilevanza di presunzioni semplici, di motivazione sui parametri criteri e calcoli che illustrano gli studi di settore, di determinazione dei maggiori ricavi, di ricorrenza di 'gravi incongruenze' tra ricavi dichiarati e quelli derivanti dalla applicazione degli studi di settore. Concludeva quindi per la declaratoria di nullità ed illegittimità dell'avviso di accertamento ed in subordine dichiarare congruo il reddito dichiarato per l'anno 2004 e la relativa percentuale di ricarico evidenziata dal contribuente. Con condanna alle spese di giudizio.

Avverso la richiesta di riforma della sentenza di primo grado, la controparte Agenzia delle Entrate di Avellino depositava le controdeduzioni. Ripercorreva le motivazioni dell'accertamento, i motivi di ricorso, la sentenza impugnata, l'atto di appello, e ribadiva che l'avviso di accertamento era affatto viziato e che la sentenza impugnata aveva analizzato i punti decisivi della controversia e non si era limitata ad un apprezzamento dei fatti in senso difforme da quanto preteso dal ricorrente (oggi appellante). Mancano poi motivi specifici di impugnazione che, pertanto, dovrebbe essere dichiarata inammissibile, e non era consentito formulare in appello i motivi di gravame negli stessi termini testuali del ricorso in primo grado respinto dalla CTP.

All'udienza del 22/2/2013, svolta la relazione introduttiva, nonché esaminati gli scritti difensivi, la Commissione in camera di consiglio, pronunciava la seguente sentenza.

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO

Il ricorso in appello è fondato e va, pertanto, accolto.

L'accertamento svolto in via induttiva e sulla base di studi di settore non è illegittimo ma, una volta instaurato il contraddittorio, e rimesso in sede contenziosa la valutazione della dedotta antieconomicità ed incongruità, non può non tenersi conto del concreto dato fornito dalla parte e della oggettiva rilevanza del differenziale accertato rispetto alla realtà operativa dell'azienda.

In sede di contraddittorio instauratosi con il contribuente come risulta dal verbale redatto il 5/10/09, l'Ufficio segnalava che nessuna documentazione giustificativa era stata esibita né erano state sollevate eccezioni circa la presenza di discordanze tra i dati esposti nello studio di settore e quelli contenuti nella copia della dichiarazione posseduta, circa la presenza di errori nella compilazione dei quadri in relazione ai dati contabili ed extracontabili, circa la non corrispondenza delle caratteristiche strutturali ed economiche individuate dal gruppo omogeneo al quale la ditta è stata assegnata, circa fatti e circostanze idonee a giustificare in concreto gli scostamenti addebitati.

Orbene, se si analizzano le fonti raccolte, si può constatare che alcuni dati non sono così netti nell'affermare la predominanza della dimostrazione presuntiva su quella documentale. In primo luogo, dalla lettura dello studio di settore TDI9U risulta che due indici di coerenza su tre sono risultati positivi (la durata delle scorte ed il valore aggiunto per addetto) mentre solo il margine operativo lordo sulle vendite -espresso in percentuale- è stato valutato non coerente. In secondo luogo, l'Ufficio non ha indicato quali sono "gli errori" nella compilazione dei quadri in relazione ai dati contabili ed extracontabili, rappresentazione utile per poter comprendere la tipologia e la causa di quegli errori ma anche la loro rilevanza ai fini del risultato globale; comunque, non vi sono contestazioni sulla attendibilità delle scritture contabili il che vuol dire che può essere compiuto un raffronto tra le risultanze in rettifica e quelle desunte in accertamento. Ancora, si segnala che l'unico bilancio depositato durante l'accertamento (ricevuto dall'Ufficio il 4/6/09) è quello relativo all'anno 2008, annualità diversa da quella in esame benché dal suo contenuto si possa evincere un dato di congruità con l'anno precedente 2007 e soprattutto con una tendenza in 'salita' dei ricavi rispetto a tra anni addietro (ad abundantiam si può svolgere la seguente osservazione: nel bilancio 2008 con voci relative alla chiusura di esercizio del 2007 si annotavano ricavi per euro 318.881 al 31/12/07, valore comunque superiore rispetto a quelli ritenuti congrui nello studio di settore, pari ad Euro 268.158 dichiarati ed euro 290.778 calcolati).

In linea di massima, poi, gli scostamenti addebitati sul complessivo volume di affari non



sono così rilevanti: l'accertamento concludeva per un ammontare di Euro 289.235 a fronte di un volume di affari dichiarato nel 2004 pari ad Euro 264.738, con un maggior ricavo determinato in Euro 24.497,00. E si tratta di un dato pari ad una percentuale inferiore al 10% sia dell'accertato che del dichiarato. E del pari, la maggiore imposta IVA accertata è di 4.123 euro a fronte di IVA dichiarata di Euro 44.566,00.

Riprendendo le stesse argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado, laddove richiamava una pronuncia giurisprudenziale di legittimità circa l'idoneità probatoria degli studi di settore, e aderendo alla massima ivi citata secondo cui *"l'ufficio finanziario, nella motivazione dell'atto di accertamento, non può limitarsi a rilevare lo scostamento del reddito dichiarato dai parametri, ma deve indicare le ragioni che hanno portato a disattendere le contestazioni che il contribuente ha sollevato in sede di contraddittorio"*, non può che rilevarsi in questa sede, come innanzi segnalato, che la valutazione concreta del dedotto scostamento calcolato sugli studi di settore collide con la approssimazione presuntiva del dato enunciato in accertamento. D'altronde si tratta di un'ipotesi probabilistica frutto della enucleazione di un'elaborazione statistica, che non dimostra, nel caso di specie, una significativa discordanza rispetto al dichiarato, tale da connotare una grave incongruenza. A ciò si aggiungano le considerazioni svolte dall'appellante sulla dimostrata reale capacità contributiva a prescindere dagli automatismi applicativi degli studi di settore, sul ridimensionamento dei dati presuntivi in ragione della realtà locale nel territorio irpino, sulla regolarità contabile dichiarata. E sul punto, si osserva infine, che, dai dati innanzi enunciati, la dichiarata redditività di impresa non è poi così modesta rispetto alla attività svolta, ed è compatibile con gli altri elementi desumibili dalle dichiarazioni.

Orunque, i motivi di appello sono fondati e le considerazioni fattuali e documentali innanzi esposte consentono di ribaltare le argomentazioni della sentenza di primo grado.

Ne consegue l'annullamento dell'avviso di accertamento.

La specificità della questione trattata consente invece di affermare la compensazione delle spese di lite anche in secondo grado.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale,
Accoglie l'appello; Compensa le spese.
Così deciso in Salerno, all'udienza del 22/2/2013.

Il Giudice relatore
(dott. Attilio Franco Orio)



Il Presidente della Commissione
(dott. Michele Oricchio)

